

Reg. Ord. n.48 del 07/03/2022

prot. n.

ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO: LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO
(TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA).**

IL SINDACO

Rilevato che con l'avvenuta stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie "la processionaria del pino" (Traumatocampa pityocampa);

dato atto che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

rilevato che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

ritenuto necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa,

considerato che il periodo migliore per l'intervento preventivo è in inverno/primavera prima che le larve siano uscite dai nidi;

dato atto che l'Amministrazione Comunale provvede all'esecuzione degli interventi di lotta nelle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari.

Visto il D.M. 30/10/2007;

Visto il decreto della Regione Veneto n. 9 del 23/09/2008;

Visti gli art. 54 e 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto il Regolamento Comunale d'igiene e delle aree verdi;

ORDINA

a tutti i proprietari di aree verdi e agli Amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

comunale, di:

effettuare, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino.

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte specie di pino.

Nei casi di presenza di nidi della processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate. Nel caso in cui l'area d'intervento risulti molto estesa o i nidi risultassero aperti, procedere con idonei interventi di disinfestazione, è più indicata la lotta microbiologica, rivolgendosi a ditte specializzate.

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale;
- per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale sarà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500 prevista, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DISPONE

All'Ufficio Messi comunali, l'incarico:
di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line, nonché nei consueti modi di diffusione, esponendola in luoghi di visibilità pubblica, al fine di darne la massima divulgazione;

All'ufficio Stampa:
di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione sul sito internet del Comune e sui profili social;

di inviare copia della presente Ordinanza:

- al Servizio Intercomunale Polizia Locale Basso Adige;
- al Servizio Igiene e Sanità Pubblica-Dipartimento di Prevenzione

RENDE NOTO

che l'ing. Giacomo Masiero in virtù del decreto sindacale n.9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente, attesta la conformità del presente provvedimento alla legislazione statale e regionale ed, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, individua quale Ufficio competente del procedimento l'Ufficio Ambiente, e responsabile dell'istruttoria: ing. Ottavia Sammartino e presso tale ufficio potranno essere visionati tutti gli atti relativi al Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

procedimento: Ufficio Tecnico via XX settembre, 29 Legnago (VR);

che il personale dell'Ufficio di Polizia locale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza, tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

che la responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo;

che nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, c. 4, della legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Venezia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Legnago, li 07/03/2022

IL SINDACO
F.to Graziano Lorenzetti